



**D.R. n. 28 del 15 marzo 2022**

**recante modifica al Regolamento per  
l'elezione dei rappresentanti dei  
Dottorandi di Ricerca della Luiss Guido  
Carli**

#### **Il Rettore**

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento per i Dottorati di Ricerca della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, ed in particolare l'Art. 10, Comma VIII;
- visto il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei Dottorati di ricerca della Luiss Guido Carli approvato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 settembre 2013;
- vista la delibera del Senato Accademico della Luiss Guido Carli nella seduta del 22 febbraio 2022;
- vista la delibera del Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli nella seduta del 9 marzo 2022

#### **Decreta**

È emanato il nuovo *Regolamento per l'elezione del rappresentante dei dottorandi nei rispettivi collegi dei docenti di dottorato* della Luiss Guido Carli come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Prof. Andrea Prencipe



## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI NEI RISPETTIVI COLLEGI DEI DOCENTI DEL DOTTORATO**

*(approvato dal Comitato Esecutivo Luiss nella seduta del 20 settembre 2013, con la modifica dell'articolo 4 deliberata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 17 novembre 2015 e con le ulteriori modifiche e l'introduzione dell'articolo 10 deliberata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 9 marzo 2022)*

Ai sensi del vigente Statuto di autonomia della Luiss Guido Carli, e in attuazione dell'articolo 10 comma VIII del Regolamento Dottorati di Ricerca il quale prevede che “per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, i rappresentanti dei dottorandi possono partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti, ognuno nell'ambito del suo Dottorato di afferenza” è emanato il seguente Regolamento:

### **Art. 1**

#### **Indizione delle elezioni**

Le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nei rispettivi collegi dei docenti sono indette ogni due anni dal Rettore con decreto affisso all'albo dell'università ed inviato per posta elettronica a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato della Luiss, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Tale decreto indica le rappresentanze da eleggere, di cui all'art. 2 del presente regolamento, la sede, il giorno e l'orario fissati per le votazioni (ora di inizio e di fine delle operazioni di voto).

### **Art. 2**

#### **Rappresentanze da eleggere**

Per ogni corso di dottorato di ricerca attivo presso la Luiss Guido Carli è eletto n. 1 rappresentante dei dottorandi.

### **Art. 3**

#### **Elettorato attivo**

Hanno diritto al voto, per il relativo corso di dottorato, tutti i dottorandi regolarmente iscritti allo stesso, con esclusione di coloro che godono di un periodo di proroga o di sospensione del dottorato, alla data delle elezioni.

### **Art. 4**

#### **Elettorato passivo**

Sono eleggibili, per ciascun corso di dottorato, tutti i dottorandi che risultino iscritti, alla data di svolgimento delle elezioni, al primo o al secondo anno del relativo corso di dottorato, per i corsi di dottorato di durata triennale, e iscritti al primo, al secondo o al terzo anno del relativo corso di dottorato, per i corsi di dottorato di durata quadriennale.



**Art. 5**  
**Quorum**

Le elezioni si intendono regolarmente svolte nel caso in cui alle stesse abbia partecipato almeno il 20% degli aventi diritto.

**Art. 6**  
**Gestione organizzativa**

La Segreteria Organi Collegiali dell'Ateneo è responsabile della gestione organizzativa delle elezioni di cui al presente Regolamento.

**Art. 7**  
**Modalità di svolgimento delle elezioni e scrutinio**

Nel seggio saranno disponibili gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il voto è personale e segreto.

L'elettore, dopo essere stato identificato e verificata la sua iscrizione nell'elenco dell'elettorato attivo, riceverà una scheda, con sopra scritto il corso di dottorato per la cui rappresentanza è chiamato ad esprimere il proprio voto.

Sulla scheda potrà essere indicato 1 solo nominativo scelto tra gli iscritti al relativo corso di dottorato, che godano dell'elettorato passivo.

Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto si procede pubblicamente allo scrutinio dei voti.

**Art. 8**  
**Proclamazione degli eletti**

La Segreteria Organi Collegiali dell'Ateneo, dopo aver controllato la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, redige apposito verbale nel quale riporta, in base ai risultati elettorali, i nominativi degli eletti e lo invia al Rettore.

Il Rettore proclama, entro 7 giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria Organi Collegiali, l'esito delle elezioni con suo decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante affissione all'albo e pubblicazione nel sito internet dell'Università.



## **Art. 9**

### **Durata in carica e decadenza**

Gli eletti rimangono in carica due anni.

Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi motivo, cessi la sua iscrizione al corso di dottorato Luiss di cui è rappresentante. In tal caso subentra il primo dei non eletti in base alla graduatoria determinata dal numero di preferenze ricevute.

## **Art. 10**

### **Votazioni on line**

Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti e in alternativa alle modalità disciplinate nell'art.7, l'Ateneo può decidere di svolgere le elezioni online anziché in presenza fisica.

In tal caso, saranno utilizzati sistemi che garantiscano la segretezza del voto e la certezza dell'integrità dei risultati elettorali.